

DELIBERA N. 44 DEL 31/08/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE D'USO GRATUITO ALLA SEZIONE CACCIATORI DI VALTOURNENCHE DI TERRENI DA ADIBIRE A CAMPO DI TIRO IN PROSSIMITA' DI CHAMPLEVE

L'anno 2018 addì 31 del mese di agosto alle ore 18:05 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

**Oggetto: CONCESSIONE D'USO GRATUITO ALLA SEZIONE CACCIATORI DI VALTOURNENCHE
DI TERRENI DA ADIBIRE A CAMPO DI TIRO IN PROSSIMITA' DI CHAMPLEVE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 25 agosto 2017 prot. 9997 il sig. Mario ZANOLLI, in qualità di Presidente della Sezione Cacciatori di Valtournenche presentava richiesta di concessione di un'area di proprietà comunale da adibire a campo di tiro fisso a 100, in prossimità di Champlève;
- che in data 28/08/2018 prot. 10174/IV/9 il sig. Mario ZANOLLI rinnovava la summenzionata richiesta;
- che la summenzionata area di proprietà comunale situata in prossimità di Champlève a circa 50 metri a valle della letamaia comunale e catastalmente individuata al Fg. 26, mappale 477;
- che l'Associazione è storicamente operante presso la comunità locale e che svolge anche attività di presidio del territorio montano;

DATO ATTO che il terreno individuato è attualmente disponibile e inutilizzato;

VISTO il regolamento comunale relativo ai criteri e alle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per la attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno concedere il terreno summenzionato in comodato gratuito ex art. 1803 c.c. all'istante, Sezione Cacciatori Valtournenche per esclusivo uso legato alla realizzazione di un campo di tiro fisso a 100 e alle condizioni riportate nell'allegato schema di contratto di comodato.

VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>15</u>
Favorevoli:	<u>15</u>
Contrari:	<u>0</u>
Astenuti:	<u>0</u>



DELIBERA

1. DI CONCEDERE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, alla Sezione Cacciatori Valtournenche l'uso in comodato gratuito del terreno di proprietà comunale sito in prossimità di Champlève, posto a circa 50 metri a valle della letamaia, censito al foglio 26 mappale 477, evidenziato nella planimetria allegata al presente atto, affinché se ne serva per la durata concordata, per la realizzazione di un campo di tiro fisso a 100, demandato direttamente alla Sezione Cacciatori di Valtournenche la verifica della fattibilità dell'attività su descritta, in conformità a tutte le normative del caso e manlevando il Comune in merito a qualsivoglia responsabilità che possa eventualmente sorgere relativamente all'attività espletata sui terreni individuati, di proprietà comunale.
2. DI APPROVARE lo schema di comodato, allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Valtournenche e la Sezione Cacciatori Valtournenche ;
3. DI DARE ATTO che i contratti di comodato di beni immobili sono soggetti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della tariffa, Parte I del D.P.R. n. 131/86 all'imposta di registro;
4. DI INCARICARE gli uffici competenti a dare esecuzione alla presente deliberazione;
5. DI DEMANDARE al Segretario Comunale la sottoscrizione del comodato qui allegato in schema.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA

COMUNE DI VALTOURNENCHE – COMMUNE DE VALTOURNENCHE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO D' IMMOBILE

**COMUNALE A FAVORE DELLA SEZIONE CACCIATORI DI
VALTOURNENCHE**

L'anno duemiladiciotto, il giornodel mese di

nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Valtournenche

TRA

il Comune di Valtournenche con sede in Valtournenche P.zza della

Chiesa n. 1, C.F. 81002630077 rappresentato dal Segretario

Comunale dottoressa Cristina Machet

E

il signor Zanolli Mario Francesco nato a Aosta il 10.12.1968 e

residente in Valtournenche (AO) frazione Losanche codice fiscale

ZNLMFR68T10A326P in qualità di Presidente della Sezione

Cacciatori di Valtournenche con sede in Frazione Losanche C.f.

90019040071 - comodatario

PREMESSO

CHE il comune di Valtournenche è proprietario del seguente

immobile: Fg. 26 mappale 477 del catasto terreni del Comune di

Valtournenche;

CHE il Comune di Valtournenche intende concedere, in comodato

gratuito ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile a cui le

parti si rimettono, alla Sezione Cacciatori di Valtournenche l'immobile

di cui all'oggetto secondo lo schema del presente comodato

approvato con delibera di Giunta Comunale n. ____ del

_____;

CHE la Sezione Cacciatori dichiara quanto segue:

1. che ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi

dell'articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui redditi;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale della

presente comodato.

Art. 2. Il comodante, a mezzo del Segretario Comunale dott.ssa

Cristina Machet, con la presente concede in comodato gratuito al

comodatario sig. Zanolli Mario Francesco nella sua qualità di

Presidente della Sezione Cacciatori di Valtournenche come sopra

generalizzato che accetta, l'immobile come in premessa individuato

per la realizzazione, a proprie cure e spese e previa verifica della

fattibilità ai sensi di Legge, di un campo di tiro fisso adibito a zona di

taratura a 100. Il comodatario, in forza del presente contratto, dovrà

richiedere e ottenere tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie per

l'espletamento dell'attività suindicata, che dovranno essere fornite al

comodante.

Art. 3. Il comodatario gestirà direttamente l'attività e potrà in

essere tutte le misure necessarie per segnalare e mettere in

sicurezza l'area e per impedire accessi non autorizzati, esonerando il

comodante da qualsivoglia responsabilità e/o pretesa anche di

soggetti terzi.

Art. 4. Il comodatario si impegna e sarà responsabile della pulizia, della gestione e della manutenzione dell'area.

Art. 5. Il comodato avrà la durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Al termine il comodato sarà automaticamente decaduto senza bisogno di disdetta alcuna, salvo che, mediante comunicazione scritta – almeno 1 mese prima della scadenza – il comodatario non ne richieda il rinnovo, il quale verrà sottoposto al comodante che avrà facoltà di concederlo. Le parti potranno risolvere il presente contratto in qualsiasi momento con il preavviso scritto di almeno 3 mesi da inviare alla controparte.

Art. 6. Il comodatario si impegna a uniformarsi, per quanto riguarda la conduzione dell'attività svolta sull'immobile concesso in comodato a tutti gli ordini, leggi e regolamenti in vigore o che venissero emanati dalle competenti autorità. Eventuali violazioni che venissero accertate e che dessero luogo a sanzioni di qualsivoglia natura a carico del comodante costituiranno oggetto di rivalsa nei confronti del comodatario. Quest'ultimo si impegna a tenere informato il comodante tempestivamente e per iscritto, di tutte le eccezioni o rilievi che la Pubblica Amministrazione o le autorità competenti potessero muovere all'associazione nell'esercizio delle attività connesse all'utilizzo dei beni di proprietà comunale e concessi al comodatario.

Art. 7. Il comodatario si impegna a prendere in consegna ed a gestire l'intera area nello stato di diritto e di fatto in cui si trova,

rinunciando a ogni azione o eccezione nei confronti del comodante.

Sono a carico del comodatario le spese relative all'acquisto dell'attrezzatura varia e tutto quanto ritenuto utile al funzionamento da parte del comodatario stesso.

Art. 8. Il valore dei miglioramenti non potrà mai compensare il deterioramento anche se questi si sia verificato senza colpa del comodatario. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa e sono pertanto a carico del comodatario tutte le manutenzioni ordinarie relative all'immobile. Il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa nel caso in cui queste sono necessarie e urgenti, e solo nel caso in cui vengano preventivamente comunicate al comodante. In tale eventualità, il rimborso delle spese sostenute dal comodatario avverrà sulla base dei documenti giustificativi da lui prodotti. Qualora l'urgenza non lo impedisca, il comodatario dovrà presentare al comodante i relativi preventivi, pena il mancato successivo rimborso. Il comodante effettuerà il rimborso solo quando abbia valutato che le spese abbiano riguardato interventi la cui realizzazione ne sia stata da esse delegata dal comodatario e che rivestono i caratteri di urgenza e di straordinarietà. Il comodante si riserva di effettuare in ogni momento i lavori che riterrà opportuni in accordo con il comodatario.

Art. 9. Entro tre mesi dalla presa in consegna della cosa il comodatario potrà comunicare al comodante le eventuali modifiche che propone di apportare per migliorare il funzionamento dal punto di

vista sia tecnico sia economico. Il comodante sottoporrà la proposta

del comodatario alle opportune verifiche e potrà autorizzarne la

realizzazione dopo aver formulato eventuali indicazioni vincolanti.

Art. 10. Tutti i corrispettivi derivanti dalla gestione sono a favore del

comodatario. Sono a carico del comodatario le spese relative

all'allacciamento e consumo delle utenze telefoniche, dell'acqua

potabile, la raccolta rifiuti relativa alle superfici degli immobili e

all'attività esercitata, il riscaldamento dei locali e le spese per

l'energia elettrica e comunque qualsiasi altra spesa connessa al

presente comodato salvo quanto ivi espressamente indicato.

Art. 11. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa

con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 12. E fatto divieto in ogni caso di cedere a un terzo il

godimento o di apportare qualsivoglia modifica alla cosa senza il

consenso scritto del comodante. Se il comodatario non adempie gli

obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione

della cosa, oltre al risarcimento del danno. Il comodatario è

autorizzato ad avvalersi dell'opera di eventuali ditte specializzate per

quanto attiene le operazioni di manutenzione, trasporto, consulenza,

servizi. Il comodatario è inoltre autorizzato ad avvalersi dell'opera di

ditte specializzate nel caso di lavori straordinari sia di manutenzione

sia di realizzazioni complementari e/o integrative autorizzate dal

comodante, con l'obbligo di esibire al comodante certificati di

conformità, se richiesti dalla normativa vigente per l'intervento preso

in esame.

Art. 13. L'eventuale inottemperanza grave o ripetuta a una o più condizioni riportate nel presente contratto da parte del comodatario comporta la facoltà da parte del comodante, di rescindere il contratto con comunicazione scritta con tre mesi di preavviso a mezzo Raccomandata RR, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni. Ove il comodatario venga meno l'osservanza di uno solo dei patti contenuti nel presente contratto, oppure qualora l'attività svolta all'interno dell'area concessa in comodato configuri gravi violazioni di legge sarà facoltà del comodante ritenere risolto il contratto de quo senza bisogno di diffida o di messa in mora e senza che il comodatario possa pretendere indennità di sorta per l'anticipata risoluzione. E' ritenuta causa di rescissione del contratto da parte del comodatario eventuali ripetute segnalazioni di comportamento non educato e/o scorretto del comodatario, collaboratori e dipendenti quando le stese dovessero risultare certe.

Art. 14. Allo scadere del comodato il comodatario dovrà lasciare l'area completamente libera e sgombra di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà; l'area dovrà essere perfettamente pulita e ordinata.

Art. 15. Le eventuali migliorie apportate e conseguite dal comodatario non danno diritto al termine del comodato ad alcuna pretesa di rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo richiesti e le stesse rimarranno di proprietà del comodante.

Art. 16. Il comodatario si obbliga a stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa comprendente responsabilità civile verso terzi derivante dalla attività svolta nell'area

concessa in comodato. Il massimale della polizza dovrà essere di €
500.000,00 .

Art. 17. Le spese del presente atto annesse, connesse e successive, anche per eventuali rinnovi o proroghe, sono poste a carico del comodatario. Tutte le imposte, tasse, contributi e qualsiasi altro onere nessuno escluso od eccettuato, sono a totale carico del comodatario per tutta la durata del comodato anche se venissero a scadere successivamente al comodato stesso.

Art. 18. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto.

Art. 19. Qualunque controversia dovesse insorgere tra il comodatario e il comodante circa l'interpretazione ed esecuzione del contratto, prima di adire per vie legali, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti ed in caso di disaccordi dal Presidente del Tribunale di Aosta. Gli arbitri giudicheranno *ex bone et aequo*, senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile.

Art. 20. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti confermano il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati. E' garantito in ogni caso l'esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 21. Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente scrittura si fa riferimento al Codice civile.

Fatto, letto e sottoscritto.

Valtournenche, li

Per il Comune di Valtournenche

Il Segretario Comunale (dott.ssa Cristina Machet)

Per la Sezione Cacciatori di Valtournenche

Il Presidente (Sig. Mario Francesco Zanolli)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 632/2018 del AREA Area Amministrativa ad oggetto: CONCESSIONE D'USO GRATUITO ALLA SEZIONE CACCIATORI DI VALTOURNENCHE DI TERRENI DA ADIBIRE A CAMPO DI TIRO IN PROSSIMITA' DI CHAMPLEVE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 30/08/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 632/2018 del AREA Area Amministrativa ad oggetto: CONCESSIONE D'USO GRATUITO ALLA SEZIONE CACCIATORI DI VALTOURNENCHE DI TERRENI DA ADIBIRE A CAMPO DI TIRO IN PROSSIMITA' DI CHAMPLEVE si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 30/08/2018

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 44 del 31/08/2018

Oggetto: CONCESSIONE D'USO GRATUITO ALLA SEZIONE CACCIATORI DI VALTOURNENCHE DI TERRENI DA ADIBIRE A CAMPO DI TIRO IN PROSSIMITA' DI CHAMPLEVE.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 05/09/2018 al 20/09/2018 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 05/09/2018

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale